

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2356

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Modifica all'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, riguardante la rappresentanza del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

*Seduta del 19 maggio 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha tra l'altro modificato il numero dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 146, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, disponendo, con l'articolo 18, che del Consiglio d'amministrazione del predetto Ministero facciano parte tre rappresentanti del personale dipendente, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro, uno al ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, e che fosse inoltre chiamato a farne parte il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro.

L'accennata modifica trasse motivo dalla necessità di attribuire una specifica rappresentanza alle diverse categorie di personale, la cui presenza nell'organizzazione del Ministero si caratterizza per la ben distinta ed articolata varietà delle competenze istituzionali che sono ad esse affidate: compiti ispettivi — di vigilanza sull'applicazione delle leggi

sul lavoro, di prevenzione e repressione delle violazioni delle stesse — all'Ispettorato del lavoro, compiti di mediazione e di assistenza agli uffici del lavoro.

Successivamente, con la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è stato peraltro istituito il ruolo dei collocatori, nel quale sono stati inquadrati i collocatori comunali, che alla data di entrata in vigore della legge si trovavano in servizio, con le qualifiche rivestite nella posizione di impiego a contratto ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, n. 562, 11 dicembre 1957, n. 1205 e 12 dicembre 1958, n. 1110, ed erano in possesso dei prescritti requisiti, previo giudizio favorevole della commissione di inquadramento di cui all'articolo 13 della suindicata legge.

Nel ruolo sono stati altresì inquadrati, mediante concorso per esami ad essi riservati, i corrispondenti previsti dall'articolo 12 della menzionata legge 16 maggio 1956, n. 562.

Sia le operazioni di inquadramento affidate alla commissione, sia il surriferito concorso per esami sono stati da tempo espletati, dando luogo alla sistemazione giuridica ed economica di circa 8.000 nuove unità.

In ordine a quanto sopra, si ravvisa ora la necessità di adeguare la norma di cui al citato articolo 18 della legge 22 luglio 1961,

n. 628, alla nuova situazione alla quale l'Amministrazione trovasi interessata, rappresentando il personale di cui trattasi pressoché il 50 per cento dei dipendenti in servizio.

L'istituzione del suaccennato nuovo ruolo è stata infatti motivata dalla necessità di consentire all'Amministrazione di assolvere, con organico strumento funzionale, una delle fondamentali funzioni che le sono affidate, quale quella del collocamento dei lavoratori, ed i molteplici compiti e adempimenti che ad esso sono connessi. Non appare dubbio che anche

tale attribuzione ministeriale si caratterizzi per i peculiari aspetti che funzionalmente la distinguono dalle altre.

In conseguenza, il presente disegno di legge si prefigge di rendere possibile l'adeguamento della rappresentanza del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio di amministrazione, mediante l'inserimento di un rappresentante del personale appartenente al ruolo dei collocatori istituito con la citata legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

## DISEGNO DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro, uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione ed uno al ruolo dei collocatori comunali.

Del Consiglio di amministrazione è chiamato a far parte, altresì, il capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro ».